

# ***ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO***

## ***REGOLAMENTO***

### **ARTICOLO 1 - Sede Operativa**

La Sede operativa dell'Associazione è ubicata in Castelnuovo Berardenga (SI), presso Villa Chigi.

### **ARTICOLO 2 - Uso del marchio**

Il marchio è registrato.

Ogni Socio ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l'impiego sia preventivamente autorizzato dal Presidente, che provvede anche alla revoca. Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del Comune.

Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta l'applicazione di sanzioni. Le sanzioni, commisurate alla natura dell'infrazione, consisteranno in un richiamo, nella diffida, nella censura e sospensione temporanea, nella richiesta di risarcimento danni.

In caso di recidiva il Consiglio Nazionale propone all'Assemblea l'esclusione del Socio.

### **ARTICOLO 3 - Ammissione dei soci**

I Coordinatori regionali sottopongono al Consiglio Nazionale l'elenco dei Soci ordinari e straordinari da ammettere nell'Associazione con parere scritto obbligatorio.

Una volta espresso il parere positivo del Consiglio Nazionale, la Segreteria curerà i contatti con i Comuni e gli altri soggetti interessati e la procedura di ammissione, che termina con l'adesione formale da effettuarsi entro e non oltre i 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Per adesione formale si intendono gli atti deliberativi di impegno adottati dall'organo competente.

### **ARTICOLO 4 - Soci ordinari**

Soci ordinari sono i Comuni. Oltre all'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del

presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi sociali, si impegnano in particolare:

a recepire nello Statuto Comunale come valori fondamentali la vitivinicoltura di qualità, il paesaggio e l'ambiente, le produzioni tipiche, la cultura dell'ospitalità, la qualità della vita, a introdurre nell'ambito della propria pianificazione e gestione territoriale i principi della metodologia del piano regolatore delle Città del Vino e della certificazione ambientale,

a contrastare e disincentivare l'introduzione di materiale geneticamente modificato in agricoltura,

a favorire la produzione di prodotti tipici locali e artigianali anche con l'applicazione delle Denominazioni Comunali,

a favorire l'inserimento nei programmi scolastici di competenza corsi di educazione al gusto tutelando i diritti degli alunni ad una corretta alimentazione ed alla conoscenza delle tradizioni locali.

I Soci, nell'ambito delle proprie attività potranno avvalersi dei servizi offerti dalle società di servizio dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 5 – Soci Straordinari**

Sono Soci Straordinari: le Province, le Comunità Montane, le Unioni Comunali, i Circondari e gli Enti simili, le Strade del Vino, e gli Enti Parco. Tali Soggetti devono avere nel proprio territorio almeno una denominazione di origine. I Coordinamenti regionali possono porre ulteriori condizioni anche legate al numero delle Città del Vino presenti nel territorio di competenza.

L'adesione di questi soggetti all'Associazione non è sostitutiva di quella dei Comuni.

#### **ARTICOLO 6 – Quote**

I Soci ordinari e straordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione (una tantum), al momento dell'adesione, e della quota annuale per il funzionamento ed il finanziamento delle attività dell'Associazione. Le quote, di iscrizione ed annuale, sono determinate dall'Assemblea.

La quota di iscrizione può essere rateizzata in un massimo di 5 (cinque) rate da sommare alle quote annuali. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nell'atto deliberativo di adesione. La quota annuale per i Soci ordinari varia a secondo del numero di abitanti.

Sono distinte sette fasce:

Comuni con meno di 500 abitanti;

Comuni tra 501 e 1000 abitanti;

Comuni tra 1001 e 3000 abitanti;

Comuni tra 3001 e 5000 abitanti;

Comuni tra 5001 e 10000 abitanti;

Comuni tra 10001 e 20000 abitanti;

Comuni con oltre 20000 abitanti.

Per la definizione delle quote annuali dei soci Straordinari valgono i seguenti criteri:

Le Province, in ragione del numero degli abitanti: prima fascia, fino a 500.000 abitanti; seconda fascia, da 50.001 a 1.000.000 di abitanti, terza fascia, oltre 1.000.000 di abitanti.

Le Comunità Montane, le Unioni Comunali, i Circondari e gli Enti simili, le Strade del Vino e degli Enti Parco con una quota unica distinta per i vari soggetti

### **ARTICOLO 7 – Recesso dei socio**

Il recesso del Socio è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto) ed ha efficacia dall'anno successivo. I Soci che intendono recedere sono comunque obbligati al versamento della quota annuale in corso.

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo competente che ha deliberato precedentemente sulla adesione, salvo non siano avvenute modifiche statutarie in merito.

### **ARTICOLO 8 – Esclusione dei socio**

L'esclusione dell'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione od abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, dei presente Regolamento o delle deliberazioni degli Organi sociali.

È condizione della esclusione il mancato pagamento della quota annuale di funzionamento. Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea.

### **ARTICOLO 9 – Rimborso della quota**

Nei casi di recesso o di esclusione del Socio non sarà riconosciuto alcun rimborso

### **ARTICOLO 10 – Composizione del Consiglio nazionale**

Il Consiglio Nazionale si compone di un numero di membri determinato dall'Assemblea nei limiti previsti dallo Statuto, di questi il 10% è espressione dei Soci Straordinari. Ne fanno parte di diritto i Coordinatori regionali. Il numero dei Consiglieri è attribuito a livello regionale, in considerazione del numero delle Città del Vino aderenti e della loro popolazione. **I membri eletti, privi di status di amministratore, non potranno superare il 10% del numero complessivo dei consiglieri.**

Un'apposita Commissione nominata dal Consiglio nazionale uscente, tre mesi prima la scadenza del mandato, provvederà alla composizione della lista dei candidati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Soci potranno proporre candidature.

### **ARTICOLO 11 – Coordinamento regionale**

Il Coordinamento regionale è l'assemblea dei Soci aderenti della Regione di riferimento. Esso elegge la Giunta composta da: il Coordinatore, il Tesoriere e uno o più membri, in riferimento al numero dei Soci aderenti al Coordinamento. Il Coordinatore è membro del Consiglio nazionale e può essere affiancato da un Vice Coordinatore. Il Coordinatore, il Tesoriere e la Giunta durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Anche per questi valgono i requisiti soggettivi richiesti per la nomina a componente del Consiglio Nazionale.

Il Coordinamento gestisce il fondo regionale.

## **ARTICOLO 12- Giunta del Coordinamento**

La Giunta, in base ai Comuni aderenti al Coordinamento regionale, è costituita da:

3 membri, fino a 20 Comuni;

5 membri, da 20 a 50 Comuni;

7 membri, oltre 50 Comuni.

L'assetto del Coordinamento è deliberato dal Consiglio Nazionale che può concedere deroghe motivate.

## **ARTICOLO 13 - Fondo regionale**

Il fondo regionale è costituito da una percentuale delle quote annuali effettivamente versate dai soci ordinari e straordinari insistenti nella Regione di pertinenza o da quella deliberata dal Consiglio Nazionale, ed è nella piena disponibilità del Coordinamento. La quota è stabilita annualmente con l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'Associazione

L'Associazione verserà automaticamente alla riscossione delle quote su un conto corrente bancario, aperto con delibera del Consiglio Nazionale e delega operativa al Tesoriere del Coordinamento, la somma stabilita.

## **ARTICOLO 14 - Compiti del Coordinamento**

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Coordinatore regionale presenta al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo contenente il programma generale delle attività e le previsioni di spesa.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Coordinatore regionale dovrà inviare al Consiglio Nazionale un rapporto, a consuntivo, dell'attività e delle spese sostenute nell'anno precedente.

## **ARTICOLO 15 - Struttura operativa e personale**

L'operatività dell'Associazione è sotto la responsabilità del Direttore generale. Essa è articolata nei seguenti Uffici: la Direzione, la Segreteria nazionale, l'Ufficio Stampa, la Contabilità, il Centro Studi e Progetti, lo Sportello Europa e/o altri Uffici funzionali all'attività dell'Associazione, attraverso personale dipendente, rapporti di collaborazione e consulenza o convenzioni con le società di servizio partecipate.

Su proposta del Direttore generale, la Giunta Esecutiva può nominare i direttori regionali e/o interregionali: essi fanno parte dell'Ufficio di Direzione, coadiuvano i Coordinatori regionali nella loro attività.

## **ARTICOLO 16 - Albo d'onore**

L'Albo d'onore è costituito dagli Ambasciatori delle Città del Vino; ne fanno parte gli ex presidenti dell'Associazione e su proposta del Presidente, con delibera del Consiglio nazionale, persone che si sono particolarmente distinte nell'attività dell'Associazione o personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello spettacolo e dello sport.

Gli Ambasciatori del Vino sono invitati alle Convention, si impegnano a diffondere i valori della cultura del vino e le iniziative dell'Associazione.

## **ARTICOLO 17 - Albo degli Amici delle Città del Vino**

All'Albo degli Amici delle Città del Vino possono essere iscritti tutti i cittadini, italiani e stranieri, le aziende e le associazioni che ne facciano richiesta scritta e paghino la quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

Gli obiettivi sono una maggiore diffusione e valorizzazione delle idee e delle iniziative curate dall'Associazione e la conoscenza e promozione del territorio e dei prodotti delle Città del Vino.

Essi ricevono una copia della Guida annuale e la rivista Terre del Vino.

I Coordinamenti regionali possono introdurre dei principi organizzativi dell'Albo a livello territoriale.